

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
"ISTITUZIONI E POLITICHE DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI"

*I Diritti Umani,
oggi*

a cura di
ELISABETTA DI GIOVANNI

AISTHESIS - MILANO

ISBN 88-87736141-X

© Aisthesis - Milano

Pubblicato con il contributo della
Scuola di Specializzazione in
"Istituzioni e Politiche di Tutela dei Diritti Umani"
dell'Università di Palermo

Diritti fondamentali e processo penale

Licia Russo Scaglione

Premessa

L'attuale dibattito sui diritti umani può essere interpretato come un segno premonitore di una tendenza dell'umanità verso il meglio (per usare una espressione di Norberto Bobbio).

Uno specifico riferimento a questa linea di tendenza, lo ritroviamo anche nel primo documento della Commissione pontificia *Justitia et pax*, intitolato «La Chiesa e i diritti dell'uomo». In questo documento, si evidenzia, tra l'altro, la crescente attenzione che, in ogni parte del mondo, è attribuita ai diritti dell'uomo, sia per la coscienza sempre più sensibile e profonda che si forma nei singoli e nelle comunità con riferimento a tali diritti, sia per il continuo e doloroso moltiplicarsi delle violazioni degli stessi, come è testimoniato dalla tragedia del Kosovo e di molti Stati africani.

La grande rilevanza del tema dei diritti dell'uomo dipende dal fatto che esso è strettamente connesso con due problemi fondamentali del nostro tempo: la democrazia e la pace. Diritti umani, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico: senza diritti dell'uomo riconosciuti ed effettivamente protetti non c'è democrazia; senza democrazia non sussistono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti che sorgono tra gli individui e i popoli.

L'Enciclica «*Centesimus annus*» del 1 maggio 1991 (paragrafo 47) contiene una illuminante «Carta dei diritti umani», preceduta da questa parole: «è necessario che i popoli che stanno riformando i loro ordinamenti diano alla democrazia un autentico e solido fondamento mediante un esplicito riconoscimento dei diritti umani».

Il sorgere del concetto di diritti fondamentali dell'uomo è storicamente il risultato del passaggio alla modernità.

In particolare, i concetti di dignità, di libertà e di eguaglianza, pur trovando affermazione anche nell'antichità, vengono espressamente formulati come diritti solo nell'epoca moderna, quali limiti al potere statale per assicurare un ambito di autonomia e di libertà alla persona. I primi testi nei quali i diritti fondamentali trovano espressa affermazione sono, tra gli altri: l'Atto di *Habeas corpus* inglese del 1679, la Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino

del 1789, e gli Emendamenti alla Costituzione americana del 1791.

Con l'avvento della rivoluzione liberale in Francia e negli Stati Uniti d'America e con la sua progressiva estensione ad altri paesi, ebbe inizio, nella sua completezza, il processo storico dei diritti fondamentali sia nel diritto interno che in quello internazionale.

A livello internazionale, la tutela dei diritti umani trova espresso riconoscimento, tra l'altro, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 24 settembre 1955 n. 221 ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955, e nei relativi protocolli aggiuntivi e modificativi, e, infine, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea delle Nazioni Unite ed entrato in vigore per l'Italia il 23 marzo 1976.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e i problemi del mondo contemporaneo

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 può essere considerata come un decalogo dei diritti fondamentali, dotato di forza morale e politica, che ha impegnato e continua ad impegnare tutti gli Stati, anche quelli tra loro politicamente diversi, ad adoperarsi per rispettare e fare rispettare i valori essenziali della persona.

Successivamente alla approvazione della Dichiarazione universale, i principi da essa enunciati sono stati ribaditi prima dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e, poi, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La Dichiarazione universale ha prodotto rilevanti effetti sulla Comunità internazionale; in particolare, ricordiamo che, sino dal 1957, Nelson Mandela si difese, in Sud Africa, invocando proprio tale Dichiarazione e che, anche per effetto di essa, sono stati risolti i problemi dell'*apartheid*, facendo crescere la coscienza dei propri diritti nella maggioranza della popolazione di colore.

La Dichiarazione universale ha, poi, sicuramente contribuito al crollo del muro di Berlino, alla caduta di numerose dittature in America latina; sta, inoltre, incrinando il gelo illiberale ancora molto diffuso nella Cina comunista; e, infine, condiziona positivamente la politica estera di molti Stati.

Gli esempi potrebbero essere molti, ma quelli riferiti ci sono sembrati tra i più significativi. Dopo cinquantasette anni dalla sua proclamazione, la Dichiarazione universale appare sempre più viva ed attuale.

Nel nuovo millennio le grandi sfide nel campo dei diritti dell'uomo avven-

gono in aree in cui la Dichiarazione ha ancora potenzialità da esplicitare. Basti pensare alle migrazioni dai paesi poveri a quelli industrializzati e alla conseguente graduale formazione di società multi etniche e multirazziali. Questo fenomeno, quasi sempre, provoca però xenofobia, razzismo e discriminazioni sociali; ed inoltre, si pone il problema delle persone che tendono sempre più ad aggregarsi in gruppi etnici e religiosi, nonché ad odiare ed espellere chiunque non appartenga al proprio gruppo.

Una attenzione particolare meritano poi la drammatica situazione dei paesi balcanici, la violenza perpetrata a danno della popolazione curda, e le condizioni disumane della minoranza tamil nello Sri Lanka, e le guerre civili che dilagano in molti paesi del continente africano. Non bisogna, inoltre, dimenticare il difficile equilibrio della Russia che, tra conservatori e progressisti, ospita una quantità enorme di razze ed etnie, la sempre aperta questione mediorientale, e, infine, la drammatica situazione dell'Irak. Soprattutto i diritti delle minoranze appaiono sempre più minacciati da più parti.

Nel contesto mondiale possiamo, comunque, affermare che l'Italia si colloca tra quei paesi in cui si cerca di dare attuazione ai diritti sanciti dalla Dichiarazione universale, in un panorama in cui ci sono Stati come l'Inghilterra, la Francia, la Germania e gli Stati Uniti, dove circa l'80% dei diritti vengono rispettati, ed altri, come il Canada, la Danimarca e l'Australia nei quali la percentuale sale al 90%.

I diritti umani e il processo penale

Il rapporto tra diritti fondamentali dell'uomo e processo penale può essere inteso in due differenti modi e, precisamente, a seconda che si considerino i diritti fondamentali del processo penale ovvero quelli che vengono in rilievo nel processo penale.

Nel primo caso, il riferimento è ai diritti riconosciuti alle parti (e, soprattutto, all'imputato) nell'ambito del processo penale, come, per esempio, l'esercizio del diritto di difesa. Nel secondo, invece, si ha riguardo ai diritti fondamentali extraprocessuali che possono essere violati nel corso dello svolgimento del processo penale al fine di determinare i casi e le modalità di limitazione di questi diritti, primo tra tutti quello all'inviolabilità della libertà personale. In questa situazione, bisogna bilanciare la tutela dei diritti fondamentali, le esigenze dell'amministrazione della giustizia, nonché la necessità di tutelare la collettività e le vittime del reato.

L'approccio a queste problematiche è diverso a seconda che il riconoscimento dei diritti del cittadino sia effettuato in un sistema di *civil law* (sistemi inquisitori o misti) o di *common law* (sistemi accusatori), tenendo presente che

l'origine di questa distinzione si fa risalire ai seguenti atti: la *Magna charta libertatum* del 15 giugno 1215, la *Petition of right* del 1628, l'*Habeas corpus act* del 1679 e il *Bill of rights* del 13 febbraio 1869.

Risultano facilmente evidenziabili le diversità di tutela individuale apprestate dai sistemi, rispettivamente inquisitorio e accusatorio, tradizionalmente configurabili come i due archetipi fondamentali, cui si ispirerebbe qualunque ordinamento processuale.

Il modello inquisitorio, dando la prevalenza all'esigenze di repressione dei reati e di punizione dei colpevoli, ha trovato attuazione soprattutto negli Stati autoritari; viceversa quello accusatorio, più sensibile alle esigenze di libertà del cittadino è tipico degli Stati liberal-democratici.

Tuttavia è bene evidenziare che la dicotomia inquisitorio - accusatorio serve, nella situazione attuale, per lo più al fine di individuare solo alcune linee di tendenza. Vi sono, infatti, sistemi processuali penali di tipo misto (ad esempio, il processo penale italiano prima della riforma del 1988) che, pur presentando una impalcatura inquisitoria, riconoscono e tutelano i diritti fondamentali dell'imputato.

È evidente quindi, che, al di là delle scelte strutturali accolte nei diversi Stati, alcuni principi come l'imparzialità del giudice, la presunzione di innocenza, la pubblicità delle udienze, l'inviolabilità del diritto di difesa, e tanti altri, che esamineremo nel corso del presente scritto, appaiono indefettibili per ogni sistema processuale che non intenda porsi ai margini della comunità internazionale.

Il giusto processo penale: le origini

Prima di esaminare i principi in tema di giusto processo contenuti nell'art. 5 comma 2 e nell'art. 6, commi 1 e 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 14 commi 1 e 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in collegamento con l'art. 111 della nostra Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, dobbiamo soffermarci brevemente sul contenuto dell'espressione "giusto processo".

Questa locuzione, nell'era moderna, trae origine soprattutto dal diritto anglosassone, prima inglese e poi statunitense, dove l'espressione *due process* o, anche, *due process of law*, risale indietro nei secoli e trova particolare sviluppo tra i giuristi del secolo XIV.

In particolare, l'espressione *due process of law* si trova testualmente nel corpo di una legge inglese del 1335 - all'epoca di Edoardo III - la quale stabilisce che «nessun uomo, di qualsiasi stato o condizione, potrà essere espulso dalle sue terre e dai suoi possedimenti, né potrà essere detenuto o diseredato o mandato a morte (e, sin qui, la formula richiama quella della *Magna Charta* di 120 anni pri-

ma), senza essere chiamato a rispondere delle sue azioni nel corso di un regolare processo» (*due process of law*).

In pratica, tali principi, insieme ad altri, furono consacrati nelle Costituzioni di diversi Stati. Ed infatti, ritroviamo l'espressione "giusto processo" nel 5° e nel 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che contengono una specie di *Bill of right*, nonché nell'ordinamento francese che parla di *procès équitable*, con riferimento all'*égalité des armes*, e in altri ordinamenti stranieri.

Segue: i principi

Analizziamo ora i principi relativi al processo penale, contenuti nell'art. 10 e 11, comma 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, e nell'art. 14, comma 1 e 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, collegandoli con il nuovo art. 111 della Costituzione italiana.

Il primo principio è quello dell'equità processuale, termine onnicomprensivo di tutti gli altri principi individuati nelle Carte internazionali sui diritti umani e nella nostra Costituzione.

Con tale locuzione, si fa riferimento non solo ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo oggettivo, ma anche ai diritti di azione e di difesa nel processo. La giurisdizione quindi, in ogni sua manifestazione, deve esercitarsi mediante un "processo giusto", vale a dire regolato in modo da potere sfociare in una decisione giusta, che costituisca la corretta applicazione della norma di diritto penale sostanziale al caso concreto.

I presupposti del giusto processo sono i seguenti:

- a) il processo deve essere regolato dalla legge;
- b) il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità;
- c) il processo deve svolgersi davanti ad un giudice terzo e imparziale;
- d) la presunzione di innocenza e il diritto di difesa dell'imputato;
- e) la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo;
- f) il processo deve svolgersi in udienza pubblica, tranne le eccezioni previste dalla legge.

Con specifico riferimento al processo penale, il nostro articolo 111 comma 4 Cost., prevede anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, che può essere derogato dal legislatore ordinario solo in situazioni riconducibili nell'ambito di queste tre categorie: consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva e provata condotta illecita (art. 111 comma 5).

Il principio del contraddittorio, nelle due accezioni del contraddittorio

dialettico (art. 111 comma 2 Cost.) e del contraddittorio probatorio (art. 111 comma 4 Cost.), può essere considerato sotto due profili: oggettivo, quale garanzia imprescindibile per l'esercizio della giurisdizione penale, e soggettivo, quale estrinsecazione del diritto di difesa proclamato, in generale, come inviolabile dall'art. 24 comma 3 della nostra Costituzione.

Sotto questo ultimo profilo, sia le Convenzioni e i Patti internazionali, sia l'art. 111 comma 2 Cost., tutelano il diritto di difesa, nei due aspetti della autodifesa e della difesa tecnica, prevedendo, specificamente, che la persona accusata di un reato:

- a) deve essere avvisata, nel più breve tempo possibile e in forma riservata, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
- c) deve avere la facoltà di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
- d) deve avere la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa, nonché l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- e) deve essere assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Quanto all'organo giurisdizionale, il giudice deve avere tre connotati essenziali ed indefettibili:

- a) l'indipendenza (artt. 101 comma 2 e 104 comma 1 Cost., art. 6 comma 1 CEDU, art. 14 comma 1 Patto internazionale), che significa soggezione soltanto alla legge;
- b) la terzietà (artt. 101 comma 2 e 111 comma 2 Cost.), che vuol dire appartenenza a un corpo autonomo e distinto da ogni altro;
- c) l'imparzialità (art. 101 comma 2 e 111 comma 2 Cost., art. 6 comma 1 CEDU), che vuole significare equidistanza dagli interessi fatti valere dalle parti.

Tutti questi requisiti concorrono e assegnano al giudice il compito di risolvere la controversia tra le parti, senza però negare la funzione cognitiva del processo penale, inteso come strumento finalizzato all'accertamento dei fatti e dell'eventuale responsabilità penale dell'imputato.

Un altro presupposto del giusto processo, non consacrato però nella nostra Costituzione, ma solo a livello di Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e recepito nel nostro codice di procedura penale (art. 471 ss. c. p. p.), è quello che riguarda la pubblicità delle udienze (art. 6 comma 1 CEDU, art. 14 comma 1 Patto internazionale), salve le eccezioni tassativamente previste.

In linea generale, il processo penale deve svolgersi in udienza pubblica, salva la facoltà di esclusione del pubblico, dovuta a ragioni di igiene, di garanzia

del regolare svolgimento del processo, o della sicurezza dei testimoni e degli imputati.

Infine, un ulteriore presupposto del giusto processo è la sua "ragionevole durata" (art. 111 comma 2 Cost., art. 6 comma 1 CEDU, art. 14 comma 1, lett. c, Patto internazionale).

L'attuazione di questa garanzia è demandata al legislatore ordinario che deve però operare un bilanciamento tra i diversi principi costituzionali, e, soprattutto, tra ragionevole durata del processo, da un lato, e contraddittorio e diritto di difesa, dall'altro. L'accelerazione dei tempi del processo non può, infatti, comprimere l'estrinsecazione del diritto di difesa dell'imputato; ragionevole significa proprio che si deve tenere conto, nella disciplina dei tempi di durata del procedimento e del processo penale, anche dell'esigenza di assicurare il contraddittorio e di tutelare il diritto di difesa. Inoltre, non essendo possibile definire, in astratto, la misura di una durata conforme a ragionevolezza, le norme convenzionali e costituzionali contengono un invito al legislatore affinché tenti di coniugare, in concreto, la disciplina processuale e le esigenze di giustizia con il diritto delle parti ad essere giudicate entro un termine ragionevole.

Si deve però rilevare che, mentre la Convenzione europea inserisce la ragionevole durata del processo nel catalogo dei diritti soggettivi riconosciuti all'imputato, la nostra Costituzione privilegia una configurazione di tipo oggettivo, con un rinvio alla legge ordinaria. Ne consegue che un principio identico opererà in modo diverso.

A livello convenzionale, la Corte europea per i diritti dell'uomo, può effettuare, infatti, un sindacato sulla ragionevole durata del singolo processo sottoposto al suo esame, mentre la Corte costituzionale italiana deve valutare l'idoneità dell'assetto normativo ad assicurare il rispetto del principio costituzionale, senza potere quindi sindacare la durata del singolo processo.

È evidente però che le cause della cronica lentezza dei nostri processi penali non sono individuabili solo nelle norme codicistiche, ma riguardano soprattutto la carenza di risorse umane e materiali al servizio del sistema giustizia.

La nostra legislazione ordinaria (l. 24 marzo 2001 n. 89) ha recentemente previsto la possibilità di ottenere una "equa riparazione" nelle situazioni di violazione della durata ragionevole del processo.

La tutela dei diritti nel processo penale

Quanto alla tutela dei diritti fondamentali che vengono in rilievo nel processo penale, la nostra attenzione si sposta sui diritti fondamentali, intesi come garanzie specificamente individuali, quali il diritto all'inviolabilità della libertà personale, domiciliare, di corrispondenza e di comunicazione. Ogni ordinamento

giuridico deve trovare, infatti, un punto di equilibrio tra la tutela dei diritti individuali e le esigenze dell'amministrazione della giustizia, in modo da determinare l'ambito dei poteri degli organi giudiziari nei confronti del singolo individuo.

È evidente che la relazione tra diritti di libertà e processo penale muta in relazione ai luoghi, ai tempi, risentendo inevitabilmente degli assetti socio-politici e del patrimonio culturale, di cui l'ordinamento giuridico costituisce tanto l'elemento costitutivo, quanto quello riflesso.

Anzitutto, viene in rilievo il diritto alla libertà personale, intesa nella sua accezione classica di libertà fisica della persona, garantita dall'art. 13 Cost., dall'art. 5 della Convenzione europea e dagli artt. 9 e 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltre che, ovviamente, da numerosi articoli del nostro codice di procedura penale (art. 272 ss., 380 ss. c. p. p.).

In linea generale, la limitazione della libertà personale deve essere prevista tassativamente dalla legge e deve essere disposta, tranne casi eccezionali di necessità e urgenza, dall'autorità giudiziaria. Inoltre, la privazione della libertà individuale deve avvenire nel più assoluto rispetto della dignità personale (e, quindi, senza sottoposizione a violenze fisiche e morali, a tortura o a trattamenti inumani e degradanti).

Ed ancora la persona, privata della libertà, deve essere informata in una lingua a lui comprensibile dei motivi che hanno legittimato il provvedimento coercitivo; deve essere condotta davanti ad un magistrato, investito del potere di controllare la legalità del provvedimento; deve essere giudicata entro un termine ragionevole.

Inoltre, il controllo sulla legalità della privazione della libertà deve avvenire a richiesta dell'interessato e durante il periodo di custodia cautelare, al fine di verificare periodicamente il perdurare delle condizioni legittimatrici del provvedimento coercitivo.

È altresì garantito il diritto alla riparazione pecuniaria nei casi di ingiusta detenzione, sempre che il soggetto non vi abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave (artt. 5 comma 5 CEDU; art. 314-315 c. p. p.). È pure previsto il diritto ad ottenere la riparazione per gli errori giudiziari (art. 24 comma 4 Cost., art. 643 ss. c. p. p.), con specifico riferimento alla pena detentiva sofferta a seguito di errore giudiziario (art. 3 protocollo n. 7 CEDU, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ed entrato in vigore il 1° novembre 1988; art. 14 comma 6 Patto inter.).

Infine, sia la nostra Costituzione (art. 14 e 15), sia le Convenzioni internazionali (art. 8 CEDU, art. 17 Patto inter.), tutelano, sia pure con previsioni differenti, il diritto all'invulnerabilità del domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, stabilendo, per la limitazione di questi diritti, la riserva di legge, il principio di tassatività, e la riserva all'autorità giudiziaria, tranne i casi eccezionali di necessità e di urgenza.

Conclusioni

Le Convenzioni internazionali in tema di diritti della persona e di processo penale, la cui attuazione era espressamente prevista dalla legge delega del 1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, hanno avuto maggiore considerazione con la modifica dell'art. 111 Cost. che, come abbiamo visto, ha sancito i principi del "giusto processo", attuando, o cercando di attuare, la tutela dei diritti umani. Spesso, però, l'osmosi tra Costituzione, norme codicistiche e Carte internazionali non si è sempre realizzata. La disarmonia la riscontriamo in varie situazioni. Infatti, alcune previsioni sono contenute nell'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e non nel nuovo art. 111 Cost., mentre altre, pur non figurando nel primo articolo, sono state introdotte nel secondo. In ogni caso, l'ampliamento delle garanzie attorno al nucleo rappresentato dal principio del contraddittorio, sia dialettico sia probatorio, si annuncia tale da fare ritenere che il nostro processo penale vedrà accentuarsi il carattere accusatorio con un ritorno all'impostazione originaria del codice di procedura penale del 1988.

Vi è però un limite con cui sarà necessario confrontarsi sia sul piano costituzionale che su quello sovranazionale. La legge, come già delineato nella nostra trattazione, dovrà assicurare la ragionevole durata di ogni processo – prescrive il 2 comma dell'art. 111 Cost. – mentre l'art. 6 comma 1 della Convenzione europea parla di «diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole».

Il corollario è evidente: le garanzie non potranno spingersi sino al punto di rendere irragionevoli i tempi di durata del processo; altrettanto ineludibile è quanto sottintende la Convenzione europea che alla durata ragionevole del processo ricollega un diritto fondamentale dell'imputato.

In questo contesto, anche alla luce della presunzione di innocenza, sembra opportuno rivedere in modo più approfondito l'istituto relativo alla prescrizione del reato. Spesso infatti, la prescrizione, che tra l'altro ha lo scopo di abbreviare i tempi lunghi del processo, si trasforma in una umiliazione per la persona offesa dal reato.

Contemperare le garanzie, nel senso di temperarle con il rispetto della ragionevole durata, è divenuto, pertanto, compito costituzionalmente e internazionalmente doveroso.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA. VV., *Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2000, n. 1, p. 68.
AA. VV., *L'attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, n. 5 e 6.

- AA. VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1 marzo 2001, n. 63)*, Cedam, Padova, 2001.
- AA.VV., *Prove penali e giusto processo*, Ipsoa, Milano, 2001.
- AA. VV., *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, Giappichelli, Torino, 2002.
- Cecchetti, *Giusto processo: a) diritto costituzionale*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, Giuffrè, Milano, 2001, p. 595.
- Chiavario, *Un giusto processo dal futuro ancora incerto*, in *Corriere giur.*, 2000, p. 5.
- Chiavario, *Dietro i principi del giusto processo ritorno al passato o svolta decisiva*, in *Guida al diritto*, 2000, n. 42, p. 10.
- Chiavario, *Diritto processuale generale. Profilo istituzionale*, Utet, Torino, 2005.
- Conso-Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2003.
- Conso-Saccucci, *Codice di diritti umani. Nazioni Unite-Consiglio d'Europa*, Cedam, Padova, 2001.
- Conti C., *Due anime del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost.*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p. 197.
- Conti C., *Le prospettive di riforma del sistema probatorio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p. 1022.
- Conti C., *Giusto processo: b) diritto processuale penale*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, Giuffrè, Milano, 2001, p. 627.
- Cordero, *Procedura penale*, VII ed., Giuffrè, Milano, 2003.
- Ferrua, *Rischio contraddizione sul neo-contraddittorio*, in *Dir. e giust.*, 2000, p. 4.
- Ferrua, *Giusto processo: l'attuazione si misura con le incertezze della giurisdizione*, in *Dir. e giust.*, 2001, n. 26, p. 28 ss.
- Ferrua, *Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 Cost.*, in *Quest. giust.*, 2000, n. 1, p. 49.
- Ferrua, *L'avvenire del contraddittorio*, in *Critica del diritto*, 2000, n. 1.
- Ferrua, *Processo penale e verità*, in *Dem. e dir.*, 2001, p. 207.
- Fiandaca-Di Chiara, *Una introduzione al sistema penale*, Jovene, Napoli, 2002.
- Grevi, *Giusto processo: subito norme coerenti per evitare il rischio paralisi*, in *Guida al diritto*, 2000, n. 2, p. 12.
- Grevi, *Quelle rigidità del giusto processo che portano a risultati paradossali*, in *Guida al diritto*, 1999, n. 42, p. 11.
- Grevi, *Alla ricerca di un processo penale giusto*, Giuffrè, Milano, 2000.
- Illuminati, *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in *Politica dir.*, 1999, n. 2, p. 301.
- Lippolis, *Dai diritti umani ai diritti dell'umanità*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Marzaduri-Giannone, *Commento alla legge cost. 23/11/1999 n. 2*, in *Leg. pen.*, 2000, n. 4, p. 755 ss.
- Morosini, *Contraddittorio nella formazione della prova e criminalità organizzata*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p. 334.
- Nobili, *Giusto processo e indagini difensive: verso una procedura penale giusta*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, p. 5.
- Oestreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Laterza, Bari, 2002.
- Saccucci, *Profili di tutela dei diritti umani*, Cedam, Padova, 2001.
- Siracusano - Galati - Tranchina - Zappalà, *Diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Spangher, *Il giusto processo penale*, in *Studium iuris*, 2000, p. 255.
- Tonini, *Manuale di procedura penale*, VI ed., Milano, 2005.
- Tonini, *Riforma del sistema probatorio, un'attuazione parziale del giusto processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 269.
- Ubertis, *Argomenti di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Ubertis, *Sistema di procedura penale. I. Principi generali*, Utet, Torino, 2004.
- Vassalli, *La genesi e la storia*, in *Il Giusto processo*, 2002, n. 1.